



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER I PROFESSIONISTI ACI 2022-2024 - PARTE NORMATIVA

La Rappresentanza dell'Amministrazione e le sottoscritte Organizzazioni Sindacali Nazionali di cui all'art.7 del vigente CCNL 2016/2018, al termine delle sessioni di trattativa all'uopo avviate, il giorno **23 maggio 2023**.

- visto il C.C.N.L. della Dirigenza dell'Area Funzioni Centrali per il triennio 2016/2018;
- visto quanto disciplinato con il Titolo II del predetto CCNL in tema di relazioni sindacali;
- visto l'art. 44 del C.C.N.L. 2016/2018, in tema di materie di contrattazione integrativa;
- visto il D.L. n° 112 del 25 giugno 2008, convertito in L. n° 133/2008, riferimento alle previsioni dettate dall'art. 67;
- tenuto conto di quanto disciplinato dal D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni nonché delle circolari ministeriali applicative in materia di relazioni sindacali,
- vista la vigente normativa dettata in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- vista la circolare n. 7 del 13 maggio 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica che detta gli indirizzi applicativi del D. Lgs. 150/2009 in materia di Contrattazione Collettiva Integrativa;
- visto il D.L. n. 101 del 31 agosto 2013 (convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013 n. 125), con particolare riguardo all'art. 2 che detta disciplina in merito alla regolamentazione degli Enti aventi natura associativa;
- visto il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa ACI";
- vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, Prot DFP/21837 del 30 marzo 2023, con la quale ha trovato conclusione l'accertamento previsto dall'art. 40-bis, comma 2, del D.lgs.n.165/2001 e recepite le modifiche richieste;

STIPULANO

Il contratto collettivo integrativo del personale professionista, per la parte normativa, per il periodo temporale 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2024.

Il contratto avrà efficacia dal giorno successivo alla stipula salvo le diverse decorrenze previste nel contratto stesso.

Il presente Contratto ha validità per gli anni 2019/2021 nel rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. 150/2009 art. 54, commi 3 e 3bis.

LA RAPPRESENTANZA DELL' AMMINISTRAZIONE

LE DELEGAZIONI SINDACALI

Dr. Gerardo Capozza	FIRMATO	CISL	FIRMATO
Dr. Luigi Francesco Ventura	FIRMATO	FP CGIL	FIRMATO
Dr.ssa Autilia Zeccato	FIRMATO	UILPA ACP	FIRMATO
Dr.ssa Daniela Delle Donne	FIRMATO	CIDA FUNZIONI CENTRALI	FIRMATO
Dr.ssa Antonella Palumbo	FIRMATO	ANMI ASSOMED SIVEMP FPM	ASSENTE
		DIRSTAT - FIALP	FIRMATO
		FLEPAR	NON FIRMA
		UNADIS	FIRMATO

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto collettivo integrativo triennale si applica ai professionisti, a tempo indeterminato e determinato, di ACI, di cui al CCNL per il personale dell'Area FUNZIONI CENTRALI anni 2016-2018 sottoscritto il 9 marzo 2020.

Il presente contratto concerne, per la parte normativa, il periodo temporale 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2024.

Il presente contratto sostituisce integralmente tutti i contratti integrativi precedenti; per quanto non espressamente disciplinato continuano a trovare applicazione le disposizioni dei precedenti CCI, in quanto compatibili con il CCNL per il personale dell'Area FUNZIONI CENTRALI - 2016/2018.

Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa previsione dettata dalla disciplina contrattuale di comparto o da specifiche disposizioni della presente contrattazione integrativa nazionale.

L'efficacia del presente contratto perdura sino alla stipula del successivo contratto integrativo, da effettuarsi nel rispetto dei termini e con le modalità previste dalla disciplina normativa e contrattuale vigente in materia.

Nell'Ordinamento dei servizi dell'Ente sono individuate le aree professionistiche "legale", "tecnica" e "statistica".

Art. 1

INDENNITÀ DI FUNZIONE PROFESSIONALE TECNICA – STATISTICA E LEGALE

(ART. 101, COMMA 3, CCNL 2002/2005)

L'indennità in oggetto, erogata su base mensile (per un importo annuo massimo pro-capite pari ad € 13.142,32), è collegata alla partecipazione ad almeno quattro corsi su ciascuna qualifica professionale ed è finalizzata a compensare gli oneri e le responsabilità ai professionisti nonché le spese di aggiornamento professionale.

I corsi di aggiornamento professionale ai quali è legato il compenso in oggetto possono essere indicati dal Professionista o promossi dall'Amministrazione, che ne autorizza l'eventuale pagamento, secondo i seguenti criteri generali:

- I corsi sono differenziati in funzione delle diverse qualifiche professionali presenti nell'Ente;
- I corsi hanno carattere teorico e/o pratico e tengono conto delle esigenze di arricchire le specifiche professionalità interessate; i predetti corsi oltre ad avere ad oggetto discipline specialistiche inerenti alle diverse qualifiche professionali possono riguardare il marketing, la comunicazione e l'organizzazione d'azienda;
- I corsi sono impartiti di norma da strutture di livello universitario o da organizzazioni pubbliche o private altamente qualificate.

I corsi rientrano nella formazione obbligatoria degli Ordini professionali di appartenenza ai fini dell'aggiornamento della competenza professionale, in attuazione dell'articolo 7 del Regolamento di riforma delle professioni (DPR 137/2012)

Art. 2

INDENNITÀ LEGALE

(ART. 39 COMMA 2 CCNL 2006/2007 E ART. 10 COMMA 2 CCNL 2008/2009)

Compete ai professionisti dell'area legale (per un importo annuo massimo pro-capite pari ad € 5.833,56).

È determinata ai sensi dell'art. 39 comma 2 del CCNL biennio economico 2006/2007, relativamente all'area VI del comparto Enti pubblici non economici, e art. 10 comma 2 del CCNL biennio economico 2008/2009, relativamente all'area VI del comparto Enti pubblici non economici, in relazione all'albo degli avvocati.

Art. 3

INDENNITÀ' COORDINAMENTO

(ART. 90, COMMA 1, LETT. A), CCNL 1994-97)

La relativa indennità è determinata nella misura del 10% delle voci retributive indicate al comma 5 dell'art. 19 del CCNL economico 1996 – 1997 (stipendio tabellare annuo lordo in godimento determinato secondo il livello, iniziale ovvero differenziato, di appartenenza e maggiorazioni

stipendiali acquisite come retribuzione individuale di anzianità a norma dell' art. 86 del CCNL 1994-97).

Art. 4

RETRIBUZIONE DI RISULTATO

(ART. 28 CCNL 2016/2018)

In applicazione della normativa contrattuale vigente, disciplinante la valutazione dei professionisti, art. 28 del CCNL 2016/2018 FUNZIONI CENTRALI, la retribuzione di risultato è attribuita proporzionalmente alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi di performance individuali e del livello di competenze professionali conseguite, tenuto conto dello specifico ruolo svolto da ciascun professionista, e misurati secondo le procedure di valutazione del Sistema di misurazione e valutazione della Performance in ACI.

In relazione agli obiettivi di performance assegnati dalle Strutture competenti ed alle previsioni del sistema di misurazione e valutazione adottato dall'Ente, che prevede monitoraggi intermedi, nei mesi di luglio e novembre di ciascun anno, gli Organismi preposti dal suddetto sistema di valutazione effettuano le verifiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi sulla base degli indicatori e dei target di monitoraggio riportati nelle schede di performance. Il 50% del fondo destinato alla retribuzione di risultato annuale sarà utilizzato per la corresponsione della quota al 2° trimestre ed al 3° trimestre dell'anno di riferimento.

In esito alle suddette verifiche sarà corrisposto, per il primo semestre, nella prima mensilità utile, al personale professionista in servizio alla data 1° luglio, una quota pari al 30% della retribuzione di risultato massima annuale, ove il livello complessivo di conseguimento degli obiettivi assegnati, collegati al risultato, sia stato raggiunto – in base ai predetti indicatori - per almeno il 50% degli obiettivi annuali.

Un'ulteriore quota pari al 20% della retribuzione di risultato massima annuale sarà corrisposta, per il terzo trimestre, nella prima mensilità utile, al personale professionista in servizio alla data del 1° ottobre, ove il risultato sia stato raggiunto – in base ai predetti indicatori - per almeno il 75% degli obiettivi annuali, con i medesimi criteri.

Il saldo, comprensivo della quota della retribuzione di risultato annua prevista, maggiorata dai residui economici derivanti dalla mancata corresponsione degli istituti disciplinati dalla presente contrattazione, sarà corrisposto terminata la verifica sul conseguimento degli obiettivi, a conguaglio delle somme già erogate.

Ai fini dell'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 28, comma 3, del CCNL dell'Area FUNZIONI CENTRALI anni 2016-2018, fermo restando il consolidato principio in ragione del quale è necessario procedere a una differenziazione della valutazione del personale professionista, e, quindi, alla conseguente differenziazione della retribuzione di risultato, le parti convengono di attribuire una maggiorazione pari al 30% del valore medio pro-capite della quota di retribuzione di risultato spettante, relativamente alla performance individuale, al 5% dei professionisti, che abbiano conseguito le valutazioni più elevate, sempre con riferimento alla performance individuale; qualora nell'ambito di detto 5% del numero dei professionisti si verificano ex-aequo, sarà presa in considerazione la valutazione riferita agli ultimi 3 anni; in caso di ulteriore parità, avranno accesso alla maggiorazione i professionisti con una maggiore anzianità di servizio in ACI.

Art. 5

CLAUSOLA FINALE

Le parti concordano che, a seguito della sottoscrizione definitiva del CCNL relativo al triennio 2019-2021 o, comunque, di modifiche del quadro normativo nazionale di riferimento che abbiano riflessi su materie rimesse alla contrattazione integrativa, definiranno le necessarie modifiche o integrazioni del presente contratto collettivo integrativo.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

La rappresentanza dell'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali nazionali, di cui all'art. 7 del vigente CCNL, concordano sull'opportunità di avviare una verifica utile a trovare una soluzione finalizzata a coinvolgere maggiormente i professionisti nelle attività progettuali delle società esterne nonché nelle attività ricadenti nel regolamento degli incentivi per funzioni tecniche.



Note a verbale CISL alla contrattazione integrativa dirigenza e professionisti ACI anni 2022 - 2024

- 1) Rivedere complessivamente i criteri di pesatura degli uffici dirigenziali, considerate le molteplici modifiche attuate ed in programma;
- 2) Parte normativa art. 4: indicare che "salvo comprovate emergenze l'incarico ad interim non puo' superare i 12 mesi, in caso di necessità l'Amministrazione potrà avvalersi della rotazione dell' incarico dirigenziale ";
- 3) Parte normativa art. 5: con riferimento alla lettera a) inserire una griglia/tabella con indicazione del numero dei chilometri per graduare il valore dell' indennità in rapporto alla distanza;
- 4) Parte economica art. 3: occorre specificare per quali categorie di dirigenti vengono riconosciuti gli importi derivanti dai residui.